



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE M.K. GANDHI

Via Ugo Foscolo 1, 20842 Villa Raverio di Besana in Brianza (MB)

Telefono: 0362 942223 Fax: 0362 942297 e-mail: mkgandhi@mkgandhi.it

Posta certificata: MIIS00600E@PEC.ISTRUZIONE.IT Sito: <http://www.mkgandhi.it>

Codice fiscale: 91074290155 Codice ministeriale: MIIS00600E

Indirizzi di studio: Liceo Artistico Liceo Linguistico
Istituto Professionale Odontotecnico
Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing

Certificazione n. 6674/EAJ/37 del 4.12.2003 e rinnovata il 10.11.2009

All'ALBO dell'Istituto

Sito web

Agli Assistenti Amministrativi

Al Dirigente Scolastico

Ai Collaboratori del Dirigente

Oggetto: La Direttiva n. 14 del 22/12/2011: certificati e dichiarazioni sostitutive - Istruzioni Operative

Si allegano alcune istruzioni e considerazioni alle quali le SS.LL. devono attenersi. Eventuali chiarimenti e situazioni particolari vanno discusse e risolte con il DSGA.

Besana in Brianza 6 marzo 2012

Il Direttore

Costantino Gambuto

La Direttiva n. 14 del 22/12/2011

L'art. 15 della legge 12/11/2011 introduce delle modifiche alla disciplina dei certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

La Direttiva n. 14 del 22/12/2011 emanata dal Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione fornisce dettagliate disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive che sono finalizzate alla completa "de - certificazione" nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini. Le principali novità introdotte a decorrere dal 1/1/2012 dalla normativa predetta possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

1) Non possono essere rilasciate, né accettate né richieste dalle pubbliche amministrazioni certificazioni relativi a stati, qualità personali e fatti già in possesso della pubblica amministrazione. Le predette certificazioni devono sempre essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni) o dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. La mancata accettazione dell'autocertificazione o dell'atto di notorietà comporta "violazione dei doveri d'ufficio" è, quindi oggetto di sanzione disciplinare;

2) Le amministrazioni pubbliche potranno rilasciare certificati ad uso privato, e pena la nullità del certificato stesso, dovranno riportare la seguente dicitura "il presente certificato non può essere prodotto

agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (esempio gestori di scuole paritarie);

3) Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d'ufficio i dati oggetto di autocertificazione, e tutti i dati e documenti che siano già in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi necessari per il loro reperimento;

4) Le informazioni relative alla regolarità contributiva (es. DURC) sono acquisiti d'ufficio o devono essere controllate;

5) Ogni amministrazione pubblica deve individuare un ufficio responsabile di tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto ai dati stessi da parte delle altre amministrazioni. Tale adempimento è indispensabile per poter effettuare idonei controlli anche a campione della autocertificazioni o degli atti di notorietà. L'ufficio predetto è, altresì, responsabile della predisposizione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso ai dati;

6) Le amministrazioni pubbliche devono individuare e rendere note, mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale le misure organizzative adottate per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli necessari;

7) La mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e, quindi, sanzionabile disciplinarmente, ed è presa in considerazione ai fini della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione;

8) Le amministrazioni pubbliche possono acquisire, senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli e per assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

Che cosa cambia per il cittadino

A partire dal 1968 con la legge n. 15 il legislatore ha tentato di facilitare i rapporti tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni: la direttiva n. 14 del 22/12/2011 tenta di dare una svolta decisiva a tale rapporto, anche se di fatto occorrerà verificare se gli strumenti attualmente a disposizione delle pubbliche amministrazioni consentiranno di poter soddisfare le legittime aspettative dei cittadini senza richiedere la documentazione agli stessi e contemporaneamente rispettando i tempi di definizione dei procedimenti.

La direttiva n. 14 del 22/12/2011 con la quale sono state specificate le modifiche apportate dall'art. 15 comma 1 della legge 12/11/2011 n. 183 al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni e per i gestori dei pubblici servizi di **RICHIEDERE** i certificati relativi a stati, qualità personali e fatti elencati dall'art. 46 del D.P.R. 445 del 2000 e di **ACCETTARE** tali certificati da parte di privato.

Il cittadino che si rivolge alla pubblica amministrazione **non dovrà e non potrà** più produrre certificazioni e potrà ricorrere alle autocertificazioni o alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

Questo non significa che non potrà più richiedere certificati, ma questi saranno rilasciati solo per uso privato.

Autocertificazioni

Possono essere autocertificati, secondo quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. 445/2001 i seguenti fatti, qualità e stati personali:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; (¹)

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Le autocertificazioni non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale ed hanno la stessa validità temporale dei certificati che sostituiscono (art. 48 comma 1 del D.P.R. 445 del 2000).

Le autocertificazioni devono essere firmate dall'interessato, la firma non deve essere autenticata ed all'autocertificazione deve essere allegato una copia di un documento d'identità.

Autocertificazioni rese da cittadini stranieri

Nel caso di autocertificazioni rese da cittadini straniera occorre distinguere tra quelle rese da cittadini di Stati appartenenti alla Comunità Europea, per i quali si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani, e quelle rese da cittadini extra comunitari residenti in Italia.

Questi ultimi possono utilizzare le autocertificazioni solo per i fatti, stati e qualità personali certificabili da soggetti pubblici o privati italiani.

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

Tutti i fatti, stati qualità personali non autocertificabili (non espressamente indicati dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000) possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Secondo quanto disposto dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000 si possono dichiarare fatti, stati e qualità personali o quelli relativi ad altri soggetti di cui si abbia diretta conoscenza.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono l'autenticazione della firma se sono contestuali ad una domanda: in questo caso occorre allegare copia di un documento d'identità, diversamente occorre firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla.

L'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo, a meno che il cittadino compri che l'uso della dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà è esente per legge dall'imposta (*art. 37 del D.P.R. 445/2000 Esenzioni fiscali 1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo. 2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.*)

Acquisizione d'ufficio delle certificazioni

Qualora il cittadino non intenda o non sia in grado di utilizzare le autocertificazioni deve fornire alla pubblica amministrazione le indicazioni dell'amministrazione che conserva gli atti affinché la pubblica amministrazione stessa possa acquisire d'ufficio le certificazioni necessarie.

Che cosa non si può autocertificare

Non possono essere autocertificati ed è, quindi, necessario produrre il relativo certificato, le seguenti situazioni, fatti e qualità personali (art. 49 del D.P.R. 445/2000):

le situazioni medico sanitarie,

i certificati di origine,

i certificati di conformità CE,

i certificati di marchi e brevetti.

Dichiarazioni non veritiere

Il cittadino deve prestare la massima attenzione a non rendere dichiarazioni non veritiere in quanto il rilascio di dichiarazioni non veritiere è punito dal codice penale o dalle leggi in materia. (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

Che cosa può fare il cittadino che si vede rifiutare l'autocertificazione

Il cittadino che si vede rifiutare l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ha diritto di conoscere il responsabile (nome, cognome e qualifica) della pratica inoltrata. Deve chiedere per iscritto le ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione, e può segnalare il tutto al Comitato della pubblica amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Roma.

Che cosa cambia per le scuole

La direttiva n. 14 del 22/12/2011 vuole dare una svolta decisiva ai rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni e, quindi, anche tra le scuole ed i suoi utenti e/o i suoi lavoratori.

La semplificazione che la direttiva vuole perseguire non tiene, però, conto dei reali strumenti di lavoro che le pubbliche amministrazioni hanno ed in particolare della totale assenza di una reale rete e di banche dati che consentano di acquisire direttamente le informazioni necessarie per verificare o dati autocertificati dai cittadini.

La mancanza di banche dati a cui accedere direttamente per la verifica dei dati autocertificati, almeno in un primo momento rappresenterà un aggravio di lavoro per le istituzioni scolastiche, in quanto occorrerà contattare direttamente le scuole e le altre amministrazioni detentrici dei dati autocertificati dai cittadini: ancora una volta viene richiesta una modernizzazione della pubblica amministrazione senza che vi sia una reale modernizzazione dei strumenti di lavoro.

Che cosa deve fare la scuola per essere in linea con la direttiva

1) In merito al fatto dell'utilizzo delle autocertificazioni da parte degli utenti della scuola è innanzi tutto necessario che le scuole portino a conoscenza del personale, degli alunni e delle loro famiglie delle novità introdotte dalla Direttiva n. 14 del 22/12/2011. Si ricorda che dal 1 gennaio 2011, dopo un anno di proroga è entrato in vigore per le pubbliche amministrazioni e, quindi, anche per le scuole, l'obbligo di dotarsi dell'albo - on line secondo quanto previsto dall'art. 32 della legge 69/2009.

2) E' necessario che istituzioni scolastiche forniscano ai dipendenti, agli studenti ed alle loro famiglie le dovute informazioni e la modulistica per le autocertificazioni.

3) Le scuole dovranno adottare delle modalità, senza costi aggiuntivi, per la verifica dei dati autocertificati: uno strumento utile potrebbe essere quello dell'utilizzo della casella di posta elettronica certificata che non comporta oneri aggiuntivi e nel contempo garantisce la certezza della fonte di provenienza.

4) Le scuole dovranno pubblicare sul loro sito istituzionale le misure adottate per dare applicazione alla direttiva n. 14 del 22/12/2011, indicando l'ufficio responsabile della gestione dei dati, della verifica e dell'accesso diretto agli stesso da parte della amministrazioni precedenti (amministrazione che deve verificare i dati autocertificati). Devono essere pubblicati i nominativi delle persone responsabili di quanto sopra.

5) Le scuole non potranno più né richiedere né rilasciare certificazione se non ad uso privato. I certificati rilasciati dovranno obbligatoriamente, pena la nullità del certificato stesso, riportare la seguente dicitura: "*Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai provati gestori di servizi pubblici*". Per quanto riguarda il rilascio di certificazioni ad uso privato significa che l'amministrazione pubblica rilascerà **solo certificati in bollo**, (euro 14,62) in quanto i certificati esenti da bollo erano quelli destinati ad altre amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblico servizio.

Devono essere rilasciati **senza bollo** i certificati rilasciati soggetti al regime di esenzione dall'imposta di bollo nei casi elencati dal D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 tabella - allegato B o nei casi previsti da leggi speciali. Sono inoltre **esenti da bollo** ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1990 n. 405 gli atti ed i documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito della scuola secondaria, compresi le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare.

6) Le scuole dovranno fornire riscontro o consentire l'accesso ai propri dati, entro 30 giorni, alle amministrazioni precedenti. La mancata risposta alle richieste di controllo nei termini predetti costituisce violazione dei doveri d'ufficio

Cosa NON può essere richiesto e rilasciato al cittadino.

Il cittadino può autocertificare tutti i fatti, stati e qualità personale previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e le amministrazioni pubbliche non possono più richiedere al cittadino documentazione di situazioni in possesso di altre amministrazioni.

L'USR Lombardia con la circolare prot. n. 448 del 19/1/2012 a titolo esemplificativo precisa che le scuole non possono più rilasciare il "nulla osta" al trasferimento degli alunni, ma saranno le stesse istituzioni scolastiche a provvedere in tal senso.

Analogamente le pagelle, contenenti la valutazione degli alunni, se rilasciate su richiesta dei genitori, devono riportare la dicitura che sono rilasciate ad uso privato, in quanto la valutazione degli alunni che determina l'ammissione dello studente all'anno scolastico successivo dovrà essere comunicata d'ufficio da una scuola all'altra.

Le istituzioni scolastiche non potranno accettare l'autocertificazione del DURC, ma dovranno acquisirlo direttamente, tramite il sito dello sportello unico previdenziale.

Controlli delle autocertificazioni

I controlli delle autocertificazioni devono essere sempre effettuati almeno a campione.

In alcuni procedimenti come ad esempio per la valutazione dei servizi pre - ruolo (ricostruzioni della carriera) del trattamento di quiescenza e previdenza, per quali l'interessato non dovrà più allegare i certificati di servizio ed il titolo di studio, ma detti documenti saranno sostituiti dalle autocertificazioni è

auspicabile che per valutare dei servizi, e, quindi, attribuire un maggior trattamento economico o liquidare un trattamento di pensione, si effettuino i maggiori controlli possibili, se non di tutte le autocertificazioni.

In questi casi, peraltro, difficilmente il dipendente sarà in grado di fornire una completa autocertificazione di tutti i servizi non di ruolo (si pensi ai docenti della scuola primaria con i numerosi brevi periodi di servizio), per cui, per rendere una completa autocertificazione continueranno a chiedere dei certificati di servizio ad uso privato.

Per contro le locali Ragionerie dello Stato non vorranno ammettere al visto i provvedimenti di ricostruzione della carriera con la sola autocertificazione e sicuramente finiranno, quanto meno, richiedere la conferma dei dati autocertificati.

Occorrerà coordinare queste tipologie di attività, se non si vuole rallentare le attività, che peraltro incontrano già non poche difficoltà, e soddisfare, quindi, le legittime aspettative del personale.

Unificazione dei fascicoli personale

In attesa della costituzione delle banche dati, la cui costituzione è ancora in embrione, sarebbe almeno auspicabile che vi sia una unificazione di fascicolo personale di ciascun dipendente nell'ultima scuola di servizio, previa acquisizione da parte di ciascuna istituzione scolastica e per ogni periodo di servizio di un'attestazione/comunicazione dei servizi resi (durata del servizio, tipologia della nomina, eventuali assenze dal servizio e situazione contributiva, classe di concorso o qualifica rivestita, partecipazione o meno agli scrutini ecc.).

Al momento solo con l'unificazione del fascicolo, contenente i dati significativi dei servizi resi si può agevolare la verifica dei dati autocertificati.

Al riguardo alcuni uffici scolastici regionali (esempio l'USR Veneto) ha fornito alle istituzioni scolastiche le indicazioni operative per procedere all'unificazione dei fascicoli personali.